

## **Art. 10 – Natura, misura delle agevolazioni e principali vincoli**

1. L'agevolazione consiste in un contributo pubblico a fondo perduto concesso a copertura di una quota delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario, variabile a seconda della dimensione dell'impresa.
2. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili in sede di valutazione del progetto, considerate al netto dell'IVA recuperabile e di ogni altro onere accessorio e finanziario, secondo la "Tabella 1" di cui al successivo comma 4.
3. Per le domande di agevolazione richieste ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014:
  - a. i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti necessari a conseguire le finalità previste dal presente Avviso, come dettagliato dal medesimo Regolamento agli artt. 38 e 38 bis. In particolare, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che sarebbe stato realizzato senza l'aiuto pubblico. La differenza tra i costi degli investimenti (proposto in domanda e analogo) corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile. L'impresa dovrà fornire la documentazione necessaria al raffronto fra l'impianto analogo e l'impianto proposto in domanda, di cui all'Allegato 05 – Relazione tecnica. In alternativa, i costi ammissibili possono essere determinati senza lo scenario controfattuale; in tal caso, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica ed il costo ammissibile è ridotto del 50% della spesa;
  - b. l'intensità dell'aiuto nelle aree della Regione Umbria, ammissibili ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2027, può essere incrementata del 5%; per l'individuazione dell'area di appartenenza consultare l'Allegato 06;
  - c. qualora l'intervento riguarda la coibentazione dell'involucro:
    - i. l'investimento è ammissibile solo se produce un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 30%;
    - ii. se è prevista l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio, le percentuali previste nel comma 5 "percentuale di contribuzione" saranno diminuite del 5%;
    - iii. se il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio, misurata in energia primaria, è di almeno il 40% le percentuali previste nel comma 5 "percentuale di contribuzione" potranno essere incrementate del 15%.
4. Per le domande di agevolazione richieste ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 "de minimis" qualora l'intervento riguarda la coibentazione dell'involucro, l'investimento è ammissibile solo se produce un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 10%.

5. Percentuali di contribuzione e vincoli:

Regime	Tipologia intervento	Percentuale contribuzione	Principali Limiti / vincoli
Esenzione Reg. (UE) 651/2014 smi Art 38 Art 38 bis	Interventi sul ciclo produttivo	Piccole imprese: 50%; Medie Imprese: 40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se intervento "non sostitutivo" il risparmio energetico è calcolato rispetto all'impianto analogo e deve essere minimo il 10%</li> <li>- Se intervento "sostitutivo" il risparmio energetico è calcolato rispetto all'impianto analogo e deve essere minimo il 5%</li> </ul>
	Interventi sull'involucro	Piccole imprese: 50%; Medie Imprese: 40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti ammissibili solo se producono un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 30%</li> <li>- Se l'intervento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio, per l'intervento in questione la percentuale di contribuzione diminuisce del 5%</li> <li>- Eventuale costo generatore "virtuale" non ammissibile</li> <li>- Se l'intervento produce un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40%, è possibile aumentare del 15%</li> </ul>
De minimis Reg. (UE) 2831/2023	Interventi sul ciclo produttivo	Piccole imprese: 50%; Medie Imprese: 40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se l'intervento è "non sostitutivo" il risparmio energetico è calcolato rispetto all'impianto analogo e deve essere minimo il 10%;</li> <li>- Se l'intervento è "sostitutivo" il risparmio energetico è calcolato rispetto all'impianto esistente e deve essere minimo il 5%</li> </ul>
	Interventi sull'involucro	Piccole imprese: 50%; Medie Imprese: 40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'Investimento è ammissibile solo se produce un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 10%</li> </ul>

Tabella 1 - Misura delle agevolazioni

6. La spesa minima, ammessa, per ciascun investimento non potrà essere inferiore ad € 1.000,00.